

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 82

15 giugno 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA NOÈ

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI IRAP

Oggetto assembleare n. 1478

Relazione

Questo progetto di legge aspira ad inserirsi nel più ampio contesto di una linea politica di sostegno concreto alle imprese che aiutano lo sviluppo e favoriscono la creazione di posti di lavoro nella nostra regione. Per questa ragione si vuole intervenire su un'imposta, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), che alimenta la propria base imponibile su un fattore produttivo, il lavoro, che dovrebbe invece essere premiato.

L'IRAP, per come è stata costruita e pensata, penalizza le imprese che assumono lavoratori e decidono di investire sul territorio. Si può arrivare all'assurdo di imprese chiamate a pagare rilevanti imposte pur non avendo realizzato utili, semplicemente per il fatto che i costi da queste sostenute sono spese per il personale o interessi passivi, magari derivanti dall'indebitamento contratto per realizzare quegli investimenti che tutti chiediamo alle imprese per uscire dalla crisi che caratterizza questo periodo congiunturale.

Ogni politica fiscale attiva sembra bloccata dalla frase ricorrente "aspettiamo il Federalismo fiscale" per fare qualcosa. È vero che al momento gli spazi di manovra per le Regioni restano limitati, tanto che la stessa IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), nonostante il nome, resta in sostanza un tributo erariale, istituito e regolato in gran parte con legge statale.

Premesso che in questo ambito gli spazi di intervento della Regione, al momento, sono ristretti qualcosa di può fare, in particolare le Regioni, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 446/97 istitutivo dell'IRAP, non possono modificare la base imponibile dell'imposta, ma possono modificare l'aliquota, introdurre detrazioni e deduzioni.

Gli interventi proposti sono diversi e si muovono in tre direttrici di intervento:

- premiare le imprese che producono nella nostra regione scegliendo di dare lavoro stabile ai propri collaboratori;
- aiutare giovani e disoccupati che decidono di intraprendere nuove attività;
- aiutare chi, tra tante difficoltà, porta avanti attività in aree economiche svantaggiate e marginali.

L'articolo 1 intende premiare le attività economiche mani-

fatturiere di piccole dimensioni (con meno di 50 dipendenti) che operano in Emilia-Romagna prevedendo la riduzione dell'IRAP nella misura massima possibile (portandola per un triennio al 2,98%, rispetto l'attuale 3,9%). Una riduzione che con l'entrata a regime del federalismo fiscale, quindi con la possibilità di azzerare l'IRAP, dovrà poi essere rimodulata per garantirne la compatibilità di bilancio. Questa agevolazione viene concessa a condizione che le imprese aumentino i lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, fornendo quindi un incentivo concreto a garantire condizioni di lavoro stabile e certo ai lavoratori. L'obiettivo è quindi duplice: mettere in condizione le imprese di non vedersi penalizzate se decidono di investire sui propri collaboratori, incentivandole inoltre a garantire condizioni di lavoro più stabili.

L'intenzione è infatti quella di incentivare la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato, senza peraltro disincentivare chi, almeno in prima istanza, decida di assumere anche a tempo determinato.

L'articolo 2 prevede un periodo quinquennale di riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP per le nuove iniziative produttive (professionali, imprese individuali e società) che riguardino giovani di età inferiore ai 35 anni e destinatari di trattamenti di integrazione al reddito (anche in deroga e ancorché non

iscritti alle liste di mobilità) anche in relazione al fatto che già ora la normativa nazionale consente per questi ultimi di utilizzare ai fini dell'autoimprenditorialità l'ammontare complessivo per il suo trattamento di integrazione.

Il comma 5 esclude esplicitamente dall'agevolazione banche e assicurazioni e il comma 5 prevede norme antielusive per garantire che vengano agevolate solo le vere nuove attività produttive.

L'articolo 3 prevede una riduzione dell'aliquota IRAP (portandola al 2,98%, rispetto l'attuale 3,9%) per le piccole attività (con valore della produzione inferiore a 50.000 euro) che operino in aree economicamente marginali appositamente individuate nell'ambito del territorio regionale. Uno strumento quindi di politica fiscale attiva per aiutare aree in particolare sofferenza.

Infine, l'articolo 4 prevede una clausola valutativa, uno strumento di valutazione previsto e regolato dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea. Fatta la legge è giusto chiedersi se ed in che misura l'intervento prefigurato abbia raggiunto gli obiettivi previsti o se invece si renda necessario rimodularlo per migliorarlo, se non metterlo in discussione per intero.

È in quest'ottica che dopo un triennio di attuazione l'Assemblea legislativa si impegna a valutare i risultati ottenuti e decidere se mantenere le agevolazioni o rimodulare l'intervento introducendo quei miglioramenti che si rendessero necessari.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Agevolazione IRAP per le imprese manifatturiere che incrementano l'occupazione*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'1 gennaio 2011 per le attività economiche manifatturiere individuate dai codici Ateco 2007 nella sezione C, esclusi in ogni caso i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ordinaria viene ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti.

2. La misura di cui al comma 1 è concessa:

a) a condizione che nel periodo d'imposta l'impresa abbia incrementato i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto il periodo d'imposta precedente;

b) alle sole imprese che impieghino meno di 50 lavoratori dipendenti;

c) per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso all'1 gennaio 2011.

3. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno "de minimis".

Art. 2*Agevolazione IRAP per le nuove attività produttive avviate da giovani o destinatari di trattamenti di integrazione al reddito*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'1 gennaio 2011, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ordinaria viene ridotta dello 0,4 per cento per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) b) e c) del D.Lgs. n. 446/1997, che iniziano una nuova attività. L'aliquota ridotta si applica nel primo periodo di attività e nei quattro periodi d'imposta successivi.

2. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 viene concessa a condizione che i soggetti passivi siano giovani di età inferiore a 35 anni ovvero destinatari di trattamenti di integrazione al reddito.

3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1, nel caso di società, viene concessa a condizione che la percentuale di utili spettanti a soggetti rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 sia pari ad almeno il 75%.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano

esclusivamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno "de minimis".

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs 446/1997, nonché ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19.

6. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.

Art. 3*Agevolazione IRAP per le attività economiche in aree economicamente marginali*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'1 gennaio 2011, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ordinaria viene ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti per chi opera esclusivamente in aree economicamente marginali della Regione e realizzi un valore della produzione netta non superiore a 50.000 Euro.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente, definisce i criteri per l'individuazione delle aree economicamente marginali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai regimi speciali ai fini IRAP per i quali restano in vigore le aliquote vigenti e, non si applicano in alcun caso, per i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno "de minimis".

Art. 4*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure previste. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che illustri gli effetti delle agevolazioni rispetto al sostegno all'occupazione, alle aree economicamente svantaggiate e alle nuove attività.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo e, in occasione della discussione della clausola valutativa, l'Assemblea legislativa valuta se mantenere le agevolazioni o rimodulare l'intervento.